

# SOCIETÀ NON RESIDENTI IDENTIFICATE DIRETTAMENTE IN ITALIA – OPZIONE PER LA LIQUIDAZIONE IVA DI GRUPPO

## Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 209/2023

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta in commento, fornisce chiarimenti relativamente alla possibilità di esercitare l'opzione per la liquidazione Iva di Gruppo (ex art. 73, co. 3, D.P.R. 633/1972 e D.M. 13 dicembre 1979) da parte di due società di diritto francese, prive di stabile organizzazione in Italia, identificate direttamente in detto ultimo Paese ai fini dell'Iva (ex art. 35-ter, D.P.R. 633/1972).
- ✓ Nel caso di specie, la società istante Alfa intende effettuare acquisti di prodotti da un'altra società Beta appartenente al medesimo gruppo - prodotti che, al momento della cessione si troveranno in Italia in quanto ivi trasportati direttamente dal cedente - da vendere successivamente ad altre società distributive del gruppo. Per effetto di tali operazioni, Alfa maturerà una eccedenza a credito Iva mentre Beta si troverà strutturalmente a debito Iva. Per tale motivo, le società intendono optare per la procedura di liquidazione Iva di Gruppo, in modo tale da poter compensare i crediti e i debiti risultanti dalle liquidazioni delle rispettive società partecipanti a tale procedura.
- ✓ L'Agenzia delle Entrate, rifacendosi ai chiarimenti resi con la risoluzione n. 22/E del 21 febbraio 2005 - laddove era stato chiarito che potevano aderire alla procedura di liquidazione Iva di Gruppo anche le società residenti in altri Stati comunitari, purché in possesso dei requisiti individuati dal citato D.M. e identificati ai fini Iva in Italia (per il tramite di una stabile organizzazione, con la nomina di un rappresentante fiscale ex art. 35, D.P.R. 633/1972, o mediante identificazione diretta) - ritiene che le due società di diritto francese, identificate direttamente ai fini Iva in Italia, possano optare per la citata procedura dal 1° gennaio 2023 a patto che abbiano una forma giuridica equivalente a quella delle società di capitale di diritto italiano e che tra le stesse sussista il rapporto di controllo previsto dall'art. 2 del D.M. da una data antecedente al 1° luglio 2022. Non assume rilevanza, ad avviso dell'Agenzia, il fatto che tutte le società che intendono partecipare alla procedura siano residenti in un altro Stato membro dell'Ue e non abbiano una sede stabile in Italia.
- ✓ Secondo l'Agenzia, inoltre, l'identificazione ai fini Iva in Italia dei partecipanti alla procedura non deve sussistere già a partire dal 1° luglio dell'anno antecedente l'ingresso nella procedura Iva di Gruppo bensì solamente a partire dal 1° gennaio dell'anno di applicazione della medesima (cfr. Risposta AdE 544/2022).

